

**PIANO D'AZIONE NAZIONALE
PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(bozza 8 novembre 2012)**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura è dettato dall'esigenza di salvaguardare le produzioni vegetali, sia in termini quantitativi che qualitativi.

La consapevolezza comunque che l'esposizione diretta o indiretta delle persone e dell'ambiente a queste sostanze può avere effetti estremamente gravi ha portato alla definizione di una legislazione sempre più severa riguardo, da un lato alle autorizzazioni alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari, e dall'altro all'uso stesso dei prodotti fitosanitari.

L'Unione Europea con la DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 per la prima volta interviene a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari.

Gli obiettivi generali della Direttiva, ripresi nell'art. 1 del D.Lgs. 150/2012, sono essenzialmente due:

- **tutela della salute umana**, nella sua accezione più ampia riferendosi al consumatore, alla popolazione rurale, ai cittadini in genere (frequentatori di aree pubbliche quali giardini, parchi, ecc.) e agli utilizzatori professionali e non;
- **tutela dell'ambiente** in generale ed in particolare degli ambienti acquatici e delle fonti di approvvigionamento idrico.

La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso un quadro di azioni già individuate dalla Direttiva e che gli stati membri dovranno attuare, nel lungo periodo, nei Piani d'azione nazionali (PAN) col fine di ridurre l'intero settore agricolo ed extra-agricolo a forme d'intervento fitosanitario sostenibili.

L'obiettivo del piano deve dunque essere quello di favorire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in cui la riduzione dei rischi associati al loro uso è la risultante di una serie d'azioni delle quali la principale deve essere quella di fornire a tutti gli attori coinvolti le informazioni e le conoscenze per valutare correttamente tutte le opzioni d'intervento fitosanitarie, chimiche e non chimiche. Il trasferimento delle informazioni e delle conoscenze deve essere tracciabile e rintracciabile.

Pertanto le proposte di modifica alla bozza di Pan vertono a meglio delineare la figura del **consulente (ruolo, compiti e responsabilità) e del relativo percorso formativo in materia fitoiatrica**; inoltre definisce, in un contesto più ampio, il **"soggetto terzo e/o indipendente"** col fine di evitare commistioni di interessi e assicurare che la prestazione professionale sia a garanzia della salute pubblica e dell'ambiente.

Il vigente Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale definito dalla legge 7 gennaio 1976, n° 3 (così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152) e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, individua in maniera espressa tra le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (art. 2, comma 1 lett. i) "...i lavori e gli incarichi riguardanti la **coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica**, l'alimentazione e l'allevamento

degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; ...”.

La fitoiatria (letteralmente “cura delle piante”) è una disciplina che si dedica alla profilassi e alla cura degli organismi vegetali, intesi sia come singoli individui (alberi di interesse ornamentale) che come insieme di individui (coltivazioni, boschi). Essa si occupa dei mezzi, delle tecniche e delle strategie volte alla difesa delle piante dalle avversità, biotiche ed abiotiche.

Il Consiglio Nazionale, al fine di fornire una corretta ed esaustiva interpretazione della norma sopracitata e di esplicitare i contenuti della esclusiva competenza fitoiatrica riservata ai dottori agronomi e dottori forestali, ha elaborato una definizione ufficiale di “**atto fitoiatrico**”, che contempla gli aspetti tecnico-scientifici, etici e professionali (cfr. Circolare CONAF n. 37/2011).

Si definisce “**atto fitoiatrico**”: l'insieme delle attività compiute dal dottore agronomo e dottore forestale con l'obiettivo di mantenere e promuovere la sanità degli organismi vegetali; tutte le attività di monitoraggio volte alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici; le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche); le attività relative alla protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche adottate; le attività relative alla protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

L'**atto fitoiatrico** si compone dal punto di vista procedurale da più fasi:

- fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati);
- fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali);
- fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato);
- fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato);
- fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante.

Le attività definite come “atto fitoiatrico” sono di esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti agli Ordini professionali e, come tutte le attività professionali, devono essere svolte nel rispetto dei valori etici e deontologici. Il Dottore Agronomo e Dottore Forestale è responsabile di ogni atto fitoiatrico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione.

L'esercizio di tale attività risulta essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

L'individuazione di figure specifiche, infatti, non si risolve in una restrizione della concorrenza ma, appunto, vale a garantire la correttezza nello svolgimento delle attività professionali volte alla tutela del cittadino sotto gli aspetti della sicurezza alimentare (salute) ed ambientale con evidenziazione chiara delle responsabilità, atteso anche che il DLgs n.206 del 2007 di "attuazione della direttiva 2005/36/CE di riconoscimento delle qualifiche professionali" fa a sua volta espresso riferimento alle professioni regolamentate per tali considerando quelle "il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità"; e che il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", all'art 45 prevede e puntualmente disciplina l'iscrizione in albi per l'esercizio in Italia delle professioni regolamentate, stabilendo che la relativa domanda " è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento";

Rispetto al certificato d'abilitazione per il consulente previsto dal decreto legislativo 150/2012 e riproposto nell'attuale bozza di PAN, ci permettiamo di richiamare che la Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la [sentenza n. 355/2005](#) la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. La [sentenza n. 222/2008](#) è ulteriormente ritornata sulla questione. Nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 10, co. 4, della [L. 40/2007](#), la Corte ha ribadito che "il settore in cui una determinata professione si esplica non rileva in merito alla definizione dei principi fondamentali della disciplina stessa; la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, co. 3 della Cost.". Tale principio indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la "professione", si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (da ultimo la sentenza n. 271/2009). Come abbiamo avuto modo di notare, l'attribuzione della materia "professioni" alla competenza concorrente prescinde, cioè, dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.

In conclusione, secondo la Corte, il fatto che la professione si espliciti nel campo specifico risulta ininfluenza ai fini del riparto di competenze delineato dalla Costituzione.

Ne deriva che, anche con riguardo alle professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., compete allo Stato nell'esercizio della propria competenza concorrente, l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.

Preme inoltre sottolineare, come l'attuale riforma delle professioni regolamentate (art.3 L 148/2011) preveda apposita disciplina sulla formazione permanente, nonché l'obbligo di assicurazione per RC del professionista. Ne consegue che l'Ordine dovrà provvedere a disciplinare e "certificare" la specifica formazione dei propri iscritti anche in campo fitoiatrico, secondo le proprie competenze.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Osservazioni C.O.N.A.F. sulla bozza del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Si prega di compilare una riga per ogni proposta specificando la natura della modifica (editoriale/sostanziale) ed inserendo il numero delle righe da modificare evidenziando le **aggiunte in grassetto** e le cancellazioni in barrato.

N° riga	Tipo di osservazione (editoriale/sostanziale)	Modifiche e/o integrazioni proposte	Motivazione	Portatore di interesse
274-276	Sostanziale	1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, e distributori e consulenti . Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico. I consulenti, in quanto esercenti una professione regolamentata il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione all'ordine, sono sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, in quanto ricompresa nelle competenze degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.), rientra nelle attività riservate delle professioni regolamentate. Gli iscritti all'albo sono sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Riteniamo debba essere applicabile il principio del riconoscimento dei CFP ottenuti nell'ambito del suddetto	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)

			sistema di formazione continua da parte del soggetto che voglia esercitare l'attività di "consulente".	
277-278	Sostanziale	2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, e i distributori e i consulenti.	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
292-298	sostanziale	6. Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i.. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.	La norma così strutturata favorisce il mantenimento dell'attuale status quo, con l'evidente non ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 150/2012. Infatti i soggetti in possesso del "vecchio" certificato di abilitazione alla vendita ai sensi del D.P.R. 290/2001 e s.m.i. (per il quale non era previsto alcun titolo di studio) sarebbero equiparati ai soggetti in possesso dei requisiti formativi stabiliti dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 150/2012, con evidenti disparità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
308-312	sostanziale	A.1.3 - Certificati di Abilitazione alla consulenza A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza L'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. L'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.	L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L'esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 137/2012.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
313-315	sostanziale	L'attività di consulenza consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti l'attività di produzione e commercializzazione a qualsiasi titolo di prodotti fitosanitari o	Il principio della terzietà deve essere "rigoroso", come richiamato nella relazione di accompagnamento del DLgs 150/2012 in sede di esame delle osservazioni e di approvazione	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori

		con la condizione di coloro che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.	di testo normativo: deve essere prevista la totale incompatibilità tra chi consiglia l'uso di un prodotto fitosanitario e chi, a diverso titolo, si occupa della fase di produzione, commercializzazione e distribuzione dello stesso. La formulazione dell'articolo così come proposta nella bozza in valutazione risulta incompleta in quanto non esclude anche gli addetti alla vendita (soggetti interessati).	Forestali (CONAF)
315-319	sostanziale	Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente l'attestazione di iscrizione all'albo professionale deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell'identificazione.	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
331-337	sostanziale	A.1.5 — Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulente" 1. — Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di "consulente" soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012. 2. — Il certificato di abilitazione all'attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.	Da eliminare in quanto, come già esplicitato nel punto A.1.3, gli iscritti all'albo sono sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
340-345	sostanziale	1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, e alla vendita e alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.1.7), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.	L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L'esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
359-368	Sostanziale	4. — Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il	La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di	Consiglio dell'Ordine

		<p>certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di entrambi i requisiti di seguito indicati:</p> <p>a. _____ hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;</p> <p>b. _____ svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma.</p>	<p>pronunciarsi sulla materia "professioni" e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. In tali momenti, il giudice delle leggi ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.</p>	<p>Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
370-378	Sostanziale	<p>A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali</p> <p>1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.</p> <p>Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.8.</p> <p>2. Sono esentati dall'obbligo di frequenza a corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'attività di vendita i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 comma 2 se iscritti ai rispettivi albi professionali in quanto già sottoposti all'obbligo della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.</p>	<p>Nel punto A.1.7 proposto vengono esplicitate le esenzioni previste per l'ottenimento dei certificati relativi alle figure di venditore e utilizzatore professionale.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
399-412	Sostanziale	<p>A.1.9 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento</p> <p>1. La formazione degli utilizzatori professionali, e dei distributori e consulenti è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei</p>	<p>I consulenti, in quanto professionisti per i quali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale, sono sottoposti ad obbligo di formazione continua così come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, "al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività". Gli ordini o soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale, come previsto dal comma 2 del sopracitato art. 7, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>

		<p>corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti, oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano, preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	<p>che intendono svolgere l'attività di "consulente", devono organizzare corsi di formazione inerenti le materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.</p>	
423-426	Sostanziale	<p>3. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università, gli Istituti agrari e gli ordini professionali di riferimento, specifiche attività formative e/o seminari sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.</p>	<p>Gli ordini professionali, in quanto enti responsabili della formazione dei "consulenti" iscritti nei propri Albi, devono essere coinvolti nella definizione delle specifiche attività formative in forza di quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
462-467	Sostanziale	<p>A.1.12 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.</p> <p>Le competenti Autorità regionali e provinciali, per quanto riguarda gli abilitati alla vendita e all'utilizzo, possono sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione o di revoca è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi.</p> <p>I consulenti, in quanto iscritti all'albo professionale, sono sottoposti, in caso di abusi o mancanze, a provvedimento disciplinare come previsto dall'ordinamento professionale vigente.</p>	<p>La sospensione e la revoca dell'attività di consulente non è legata ad alcun elemento probatorio. Infatti nell'attuale versione del Piano e nel D.Lgs. 150/2012 manca del tutto una descrizione lineare "di cosa" e "di come" l'attività del consulente dovrà essere svolta per garantire gli obiettivi previsti dalla direttiva (art.4).</p> <p>A tal proposito il CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) ha elaborato una definizione ufficiale di "atto fitoiatrico" contemplando in essa l'insieme delle attività compiute dal dottore agronomo e dottore forestale con l'obiettivo di mantenere e promuovere la sanità degli organismi vegetali, tutte le attività di monitoraggio volte alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici, le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche), le attività relative alla protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche adottate, le attività relative alla protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare, le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.</p> <p>L'atto così elaborato si compone delle seguenti fasi procedurali:</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati); • fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali); • fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato); • fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato); • fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante. 	
515-522	Sostanziale	<p>L'obbligo di segnalazione del trattamento rientra nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc. - quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012; - quando previsto da specifiche disposizioni definite dal consulente; - quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, su proposta del Consiglio. 	<p>La funzione del consulente è quella, tra le altre, di fornire consigli sulle modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari. Il consulente potrebbe ritenere di dovere prevedere l'obbligo di segnalazione del trattamento anche in casi non contemplati nell'elenco proposto.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
806-809	Sostanziale	<p>L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui esista una disposizione specifica del consulente quando non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.</p>	<p>L'irrorazione aerea può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale modalità di trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di colui che ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
837	sostanziale	<p>... Province autonome, e deve contenere, oltre alla specifica disposizione del consulente, le seguenti informazioni e documentazione:</p>	<p>Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)</p>
867	Sostanziale	<p>n. relazione tecnica ambientale, a firma del consulente e sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca....</p>	<p>Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori</p>

				Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
914-917	Sostanziale	In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica), i tempi di rientro, le generalità professionali del consulente.	Valgono le considerazioni relative alle righe 806-809	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1082-1084	Sostanziale	In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio, solo quando esista una disposizione specifica del consulente.	L'uso di prodotti fitosanitari in corpi idrici intesi a scopo ricreativo può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di colui che ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1104-1106	Sostanziale	E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica. Il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente.	L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1193-1196	Sostanziale	Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009, è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente ed è disciplinato, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009.	L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1450	Sostanziale	9. attivare iniziative per favorire la messa a disposizione degli utilizzatori professionali di servizi di consulenza sulla difesa integrata.	E' una diretta conseguenza delle proposte avanzate nel presente documento, in particolar modo dell'introduzione dei servizi di consulenza sulla difesa integrata.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1482-1484	Sostanziale	5. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e mettere a disposizione servizi di la consulenza alle	Tra i compiti assegnati alle Regioni e alle Province autonome si ritiene strategico includere la messa a disposizione di servizi di	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori

		aziende agricole sulla difesa fitosanitaria integrata , anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento e di specifici servizi di consulenza sulla difesa integrata o la stipula di convenzioni con enti di diritto pubblico o privato, questi ultimi costituiti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i.	consulenza da realizzarsi anche attraverso convenzioni con soggetti, anche privati, esistenti sui territori.	Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1496-1501	Sostanziale	f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3. g) ad un servizio di consulenza sulla difesa integrata, messo a disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.	Le aziende agricole devono disporre o avere accesso a servizi di consulenza sulla difesa integrata indipendentemente dal fatto che esista o meno una rete di monitoraggio. La consulenza sulla difesa integrata infatti si esplica nell'applicazione dell'atto fitoiatrico che si compone di più fasi: anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia e applicazione delle prescrizioni terapeutiche. Il monitoraggio è uno strumento della fase anamnesticca, utile alla raccolta a scopo diagnostico dei dati.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1553	Sostanziale	6) attivare iniziative per favorire la messa a disposizione degli utilizzatori professionali di servizi di consulenza sulla difesa integrata.	E' una diretta conseguenza delle proposte avanzate nel presente documento, in particolar modo dell'introduzione dei servizi di consulenza sulla difesa integrata.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1521	Sostanziale	La difesa integrata volontaria prevede il ricorso obbligatorio a servizi di consulenza nonché il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata,.....	La difesa integrata volontaria, per la quale saranno previsti specifici strumenti attuativi con assegnazione di risorse nell'ambito della futura PAC (2014-2020), deve a nostro avviso prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di consulenza pubblici o privati, sulla difesa integrata.	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1567	Sostanziale	4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi sulla difesa integrata;	È conseguenza diretta di quanto proposto alla riga 1521	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)
1573-1575	Sostanziale	a) rispettare le disposizioni del consulente e le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;	È conseguenza diretta di quanto proposto alla riga 1521	Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali (CONAF)